COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

LOMBARDI RUGGERO: Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 (3830) 587

PRESIDENTE 587, 588, 589

GIRARDIN, *Relatore* 587, 588

LOMBARDI RUGGERO 588

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 588

Votazione segreta:

PRESIDENTE 589

La seduta comincia alle 9,35.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Lombardi Ruggero: Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 (3830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, d'iniziativa del deputato Lombardi Ruggero: « Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 ».

La modifica suggerita dall'articolo unico sottoposto al nostro esame concerne l'impiego di acqua potabile, anziché esclusivamente di acqua distillata, nella produzione di acqueviti.

Il relatore, onorevole Girardin, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIRARDIN, *Relatore*. La proposta di legge n. 3830, d'iniziativa del collega Lombardi Ruggero, oggi all'ordine del giorno, tende a modificare il paragrafo n. 1 dell'articolo 3, della legge 7 dicembre 1951, n.1599, recante norme per la disciplina della produzione e il commercio delle acqueviti naturali.

Detto paragrafo prevede che per portare a gradazione alcolica di consumo le acqueviti, vale a dire ad una gradazione non inferiore a 40° né superiore ai 60°, debba essere impiegata nella produzione acqua distillata.

L'attuale norma è risultata di difficile applicazione e, soprattutto, si è rivelata rigida e costosa per la produzione ed anche inutile per lo Stato ai fini dei controlli, ed in pratica essa è rimasta disattesa in larghissima misura da parte dei distillatori.

È risultata di difficile applicazione in quanto basta pensare che per una fabbrica di normali dimensioni necessitano alcuni ettolitri di acqua distillata che difficilmente si reperiscono sul mercato e che costano moltissimo; conseguentemente i distillatori devono attrezzarsi di un impianto per la distillazio-

ne dell'acqua che comporta l'apprestamento di apposite apparecchiature, soggette ad una speciele vigilanza da parte dei competenti uffici del Ministero delle finanze affinché non siano utilizzate anche per altri scopi, oltre quello della produzione di acqua distillata.

Una volta ottenuta l'acquavite per consumo con diluizione di acqua distillata, gli accertamenti su campioni prelevati rivelano ugualmente – come largamente dimostrato dalle esperienze – all'esame chimico, eseguito nei laboratori chimici provinciali d'igiene e sanità, la presenza nel prodotto di calcio e di solfati. Il che, ovviamente, dà luogo a contestazioni, presupponendosi che tale presenza costituisca un chiaro indice di illegittima diluizione del prodotto con acqua non distillata. E, tuttavia, è probabile che tracce di detti elementi – calcio e solfati – sia pure in minima ed insignificante quantità siano riscontrabili nelle acqueviti ancor prima della loro diluizione, trovandosi, detti elementi, già presenti nella materia prima da distillare e nelle normali incrostazioni dell'apparecchiatura di distillazione utilizzata e pervenendo, quindi, per trascinamento, nel corso della distillazione stessa, nel prodotto.

Le possibili contestazioni sono quindi infinite e l'onere anche da parte dello Stato è pesante, oltre quello sopportato dai privati. Il tutto, per un vincolo imposto esclusivamente per la diluizione dell'acquavite e non per la produzione, per esempio, di birra, di acque gassate, di gelati, di ghiaccio commestibile, prodotti per i quali non è richiesto l'impiego di acqua distillata, ma di semplice acqua potabile. Ciò è vero anche per altri prodotti alimentari e del resto né in Francia, né in Inghilterra, né in altri paesi produttori di acquavite esiste una norma analoga a quella vigente in Italia.

L'obbligo dell'uso di acqua distillata non risponde pertanto a norme igieniche e sanitarie meglio di quanto può rispondere l'uso di acqua sicuramente potabile.

A' questo punto, per inciso, dirò che, per quanto riguarda l'espressione proposta dall'onorevole Ruggero Lombardi – « sicuramente potabile » – ritengo che essa debba essere interpretata nel senso che la potabilità dell'acqua deve essere accertata e controllata da parte degli uffici competenti.

Debbo aggiungere che assai spesso, anzi, l'acqua potabile può contribuire ad incrementare particolari caratteristiche al gusto del prodotto, e ciò anche per la ricca disponibilità nel nostro Paese di acque sorgive e minerali. Pertanto una buona acqua potabile può senz'altro sostituire l'acqua distillata. Infatti, contro l'impiego dell'acqua potabile non si possono invocare motivi di ordine igienico-sanitario, quando essa risponda al requisito di essere un'acqua « sicuramente » potabile.

Da un punto di vista tecnico non si presentano difficoltà alla sostituzione: infatti gli spiriti purissimi si possono diluire indifferentemente con acqua distillata o potabile senza che si verifichino intorbidamenti; nella diluizione dei distillati di fecce e di vinaccia si incorre in un intorbidamento già verso i 47-45 gradi alcolici, ma ciò avviene tanto impiegando acqua potabile che acqua distillata, per cui dopo la diluizione si impone sempre una filtrazione previa refrigerazione.

Per tutti i motivi predetti mi auguro pertanto che la Commissione accolga favorevolmente ed approvi la proposta di legge n. 3830 presentata dal collega Lombardi Ruggero.

PRSIDENTE. Ringrazio l'onorevole Girardin per la sua precisa e dettagliata relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOMBARDI RUGGERO. Nella mia qualità di presentatore della proposta di legge, desidero ringraziare l'onorevole Girardin per la precisione con cui ha svolto la sua relazione. La materia è stata già da lui così esaurientemente trattata che io, come proponente, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge n. 3830 e si associa alle conclusioni dell'onorevole Relatore. Parimenti ritengo che non debba essere modificata l'espressione « sicuramente potabile ». Vi possono essere, infatti, alcune località nelle quali si usa bere acqua dei pozzi, potabile di fatto, ma che non ha il riconoscimento ufficiale da parte dell'Ufficio d'igiene e profilassi della provincia, che è l'organo competente ad accertare e a controllare la potabilità delle acque.

Propongo tuttavia di modificare il titolo della proposta di legge, ai fini di maggiore chiarezza per l'interprete, aggiungendo al titolo della legge che stiamo discutendo, le parole: « sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti ».

LOMBARDI RUGGERO. Sono d'accordo.

GIRARDIN, *Relatore.* Mi associo alla proposta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Tanto il proponente che il Relatore hanno accettato la modifica del titolo suggerita dal Sottosegretario Picardi.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del titolo.

(*È approvato*).

Il titolo rimane pertanto così formulato:

« Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951 n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti ».

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

« Il n. 1) dell'articolo 3 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è modificato come segue:

1) l'addizione di acqua sicuramente potabile per portare l'acquavite ad una gradazione alcolica non inferiore a 40° gradi né superiore ai 60° gradi; ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente ed immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge n. 3830:

LOMBARDI RUGGERO: « Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559 », approvata con il seguente nuovo titolo: « Modifica dell'articolo 3, n. 1, della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti ».

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amasio, Baldani Guerra, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bottaro, Brighenti, Ceravolo, Cervone, Demarchi, Gelmini, Giolitti, Girardin, Helfer, Lettieri, Malfatti Francesco, Merenda, Naldini, Olmini, Piccinelli, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Spallone, Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO